



Rep. Gen.le n. 324 del 25/6/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

9° Ufficio dirigenziale

«Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare»

Via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761298 - fax 090.7761821

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 35 del 20 giugno 2012

Oggetto: Gara a trattativa privata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.163/2006 per l'affidamento in concessione della gestione dell'hotel-rifugio «Villa Miraglia» sito nel Comune di Cesarò in Provincia di Messina. Importo a base d'asta € 129.600,00 – C.I.G. [43562234F0]
Approvazione schema lettera invito e capitolato d'oneri.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la "Provincia Regionale di Messina", ha presentato ai competenti uffici regionali per l'ammissione a finanziamento sulla Linea di intervento 3.2.2.2 "Azioni di adeguamento delle strutture pubbliche esistenti realizzate secondo criteri di edilizia sostenibile", nell'ambito del PIST "Nebrodi Città Aperta", il progetto definitivo dei lavori per la ristrutturazione dell'hotel-rifugio «Villa Miraglia» nel comune di Cesarò per destinarlo ad attività turistico-alberghiera, di importo complessivo pari a € 600,000,00, già munito di tutte le autorizzazioni di legge;

CHE nelle more della concessione del predetto finanziamento, con determinazione dirigenziale n. 23 del 30 marzo 2012, è stato approvato e pubblicato, ai sensi di legge, l'*Avviso pubblico di manifestazione di interesse* con cui si invitava chiunque ne avesse interesse, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare istanza per l'ammissione alla successiva procedura di gara a trattativa privata per l'affidamento in concessione della gestione della struttura alberghiera denominata «Villa Miraglia»;

CHE sono state ammesse alla trattativa privata n. 3 concorrenti, che hanno inoltrato documentazione e proposta tecnica-gestionale nei termini previsti dall'*Avviso* suddetto;

VISTO il D.Lgs n.163/2006 ed il Regolamento DPR n.207/2010, recepiti dalla Regione Siciliana con L.R. n.12/2011;

VISTA la L.R. n.48 dell'11.12.1991 e ss.mm. e ii., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il capitolato d'oneri allegato e lo schema di lettera-invito, quale parte integrante del presente atto, con cui si invitano i concorrenti ammessi a far pervenire la propria migliore offerta per l'aggiudicazione della trattativa privata (procedura ristretta), che avverrà mediante gara informale ai sensi dell'art.124, con le procedure dell'art.57 del vigente D.Lgs. n.163/2006 e con le specificazioni riportate nello stesso schema allegato.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

Allegati: capitolato d'oneri e schema lettera invito con allegati modd. A e B

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

9° Ufficio dirigenziale

«Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare»

Via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761298 - fax 090.7761821

Prot. N. _____

del _____

SPETT.LE DITTA

SCHEMA LETTERA - INVITO

OGGETTO: GARA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'HOTEL-RIFUGIO «VILLA MIRAGLIA» SITO NEL COMUNE DI CESARÒ IN PROVINCIA DI MESSINA. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 129.600,00 - CIG [43562234F0]

Col presente invito si comunica che a seguito dell'avviso pubblico per la <Manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione della gestione dell'hotel-rifugio <Villa Miraglia> sito nel comune di Cesarò in provincia di Messina>, approvato con determinazione dirigenziale n. 23 del 30 marzo 2012, codesta ditta è stata ammessa alla gara per l'appalto della concessione in oggetto mediante trattativa privata.

Stante quanto sopra comunicato, codesta ditta, qualora sia ancora interessata alla gestione dell'hotel-rifugio in oggetto, è invitata a far pervenire a questo Ufficio dirigenziale la sua migliore offerta per l'aggiudicazione della trattativa privata suddetta che avverrà mediante gara informale ai sensi dell'articolo 124, con le procedure dell'articolo 57 del vigente D.Lgs. n. 163/2006 e con le specificazioni di seguito riportate.

La durata della gestione è prevista in anni 9 (nove) decorrenti dalla firma del contratto.

A richiesta del gestore, avanzata almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale, l'Ente proprietario, previo accertamento dei presupposti della buona, proficua e regolare gestione nonché previo adeguamento del canone concessorio agli indici ISTAT vigenti al momento, concederà la proroga della gestione per un ulteriore periodo di anni tre dopo la sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il progetto dei lavori di manutenzione della struttura presentato dall'Ente nell'ambito del PIST «Nebrodi Città Aperta» venisse finanziato, il gestore dovrà sospendere le attività avviate nella struttura in oggetto per tutta la durata dei lavori. Il periodo inerente il fermo di attività suddetto non verrà considerato ai fini della durata temporale della concessione la cui scadenza verrà, di conseguenza, tralata.

L'importo della gestione novennale, posto a base di gara in aumento, è di complessivi € 129.600,00 (euro centoventinovemilaseicento/00), ripartito in N. 9 annualità di € 14.400,00.

Le condizioni generali essenziali per l'instaurazione del rapporto di concessione sono:

h

- a. il mantenimento degli impegni e la conferma delle dichiarazioni prodotti con la Manifestazione di interesse;
- b. accettazione preventiva dei contenuti del capitolato d'oneri allegato;
- c. disponibilità alla stipula di apposito contratto per l'intera durata della gestione (*anni 9*);
- d. assenza di pendenze con l'Amministrazione provinciale o dichiarazione di impegno, garantita da fidejussione o polizza assicurativa, ad estinguere ogni debito;
- e. stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni al complesso immobiliare (fabbricato e terreni) e per sinistri a persone e cose con i massimali previsti dalla legge.

L'offerta dovrà PERVENIRE, a pena di esclusione, tramite raccomandata o con qualsiasi altro mezzo ammesso dalla legge o direttamente portata a mano al Protocollo Generale della Provincia Regionale di Messina, Corso Cavour, n. 87, CAP 98122 Messina, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno --- /--- /2012 (---/---/2012).

Per le finalità del rispetto del termine di presentazione faranno fede, esclusivamente, la data e l'ora di arrivo del plico attestate all'esterno dello stesso dal personale preposto della Provincia. **Si richiede, a pena di esclusione,** che i lembi del plico siano perfettamente **chiusi e controfirmati** dal concorrente su **tutti** i lembi di chiusura.

Nel plico il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione irrevocabile:

- 1) l'**istanza di partecipazione alla gara**, redatta utilizzando il Mod. «B», debitamente compilata e firmata con allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- 2) il **capitolato d'oneri** debitamente siglato in ogni pagina e firmato in calce nell'ultima pagina per accettazione con allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- 3) l'**offerta economica** a rialzo sull'importo posto a base di gara, redatta utilizzando il Mod. «A», debitamente compilata e sottoscritta, con allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'offerta economica dovrà essere inserita in apposita busta chiusa e siglata sui lembi di chiusura, riportante la scritta «OFFERTA ECONOMICA».

Il plico contenente la documentazione richiesta e la busta con l'offerta economica, dovrà riportare l'intestazione del concorrente e l'indirizzo dello stesso nonché la seguente dicitura: <NON APRIRE! CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA ECONOMICA PER LA TRATTATIVA PRIVATA DEL ---/---/2012 - SCADENZA ORE 12,00 - PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE NOVENNALE DELLA GESTIONE DELL'HOTEL-RIFUGIO VILLA MIRAGLIA DI CESARÒ - IMPORTO A BASE D'ASTA € 129.600,00>.

L'offerta economica dovrà essere espressa in aumento in modo percentuale con massimo n. 4 (quattro) cifre decimali (attenzione: non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente che dovrà allegare anche la fotocopia di un valido documento di riconoscimento pena l'esclusione dalla gara.

Per la compilazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà utilizzare l'apposito modello «Allegato A».

Il plico e l'offerta economica di cui sopra dovranno entrambe essere indirizzati al Dirigente del 9° Ufficio dirigenziale «Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare» della Provincia regionale di Messina, al seguente indirizzo:

**Provincia regionale di Messina
Dirigente 9° Ufficio dirigenziale
Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare
Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina**

h

Il concorrente dovrà produrre, **pena l'esclusione dalla gara**, la seguente **dichiarazione**, espressa ai sensi degli articoli 46 e 47 nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, debitamente sottoscritta sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore, in ordine ai seguenti punti:

- che** non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che pertanto nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari di interdizione ovvero di divieto temporaneo di stipulare relativi contratti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- che** non ha pendenze con l'Amministrazione provinciale di Messina;
- che** possiede i requisiti di ordine generale e pertanto dichiara di essere in situazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- che** è nel pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti e che non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione di attività;
- che** è regolarmente iscritto al registro C.C.I.A.A. di _____ con la posizione n. _____ per l'attività richiesta dall'oggetto della presente gara;
- che** intende mantenere, in caso di aggiudicazione, tutte le iniziative e le previsioni temporali e operative di intervento per la messa in funzione della struttura (progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione) dichiarate nella Manifestazione di interesse a cui ha partecipato;
- che** ha preso visione dell'allegato schema di capitolato d'oneri e di accettarlo senza riserve in tutte le sue parti, nessuna esclusa, restando pertanto disponibile in caso di aggiudicazione, alla stipula del relativo contratto per l'intera durata della concessione (*nove anni*);
- che** acconsentirà, in caso di intervenuto finanziamento, senza nulla a pretendere, all'esecuzione dei lavori di manutenzione di «Villa Miraglia» previsti nel progetto definitivo approvato e presentato nell'ambito del PIST «Nebrodi Città Aperta»;
- che** è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle attuali norme di legge per lo svolgimento delle attività che saranno esercitate nella struttura in oggetto ovvero che si impegna ad acquisire prima del loro inizio i suddetti documenti;
- che** ha preso visione dei luoghi dove verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto e conosce a perfezione tutte le condizioni dell'immobile oggetto della concessione e le circostanze in cui il servizio di gestione dovrà svolgersi, avendo effettuato apposito sopralluogo;
- che** è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999;
- che** ha il possesso dei requisiti morali e della capacità professionale ed economico-finanziaria per la gestione di tutte le attività che afferiscono alla struttura oggetto dell'appalto;
- che**, in caso di aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto di gestione, stipulerà apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni agli immobili (fabbricato e terreni) e per sinistri alle persone e cose con i massimali previsti dalla legge nelle e per le fattispecie delle attività di cui alla presente lettera/invito;
- che** è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
- che** la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _____, matricola n. _____
INAIL: sede di _____, matricola n. _____

Per la compilazione dell'istanza di partecipazione e della superiore dichiarazione, il concorrente dovrà utilizzare l'apposito modello «Allegato B».

Per poter partecipare alla gara, codesta ditta deve produrre, inoltre, una **cauzione provvisoria pari a € 2.592,00 (euro duemilacinquecentonovantadue/00), che può essere presentata con una delle seguenti modalità:**

-con deposito della somma corrispondente presso l'Economo provinciale che rilascerà ricevuta e restituirà l'importo versato dietro comunicazione del Presidente della Commissione di gara;

-con fidejussione bancaria/assicurativa che abbia validità di sei mesi a partire dalla data di gara.

Il deposito di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre sarà restituito ai non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, a favore dell'offerta che sarà valutata complessivamente tenendo conto del punteggio acquisito nella Manifestazione di interesse e di quello raggiunto con l'offerta economica di cui sopra.

Di seguito si trascrive la parte relativa all'offerta economica che interessa la presente lettera/invito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
OFFERTA TECNICA-GESTIONALE	Max 70
<p align="center">OFFERTA ECONOMICA</p> <p>L'offerta economica dovrà essere espressa come percentuale unica da applicare a rialzo sull'importo a base d'asta indicato nella lettera di invito.</p> <p>Non saranno ammesse offerte dello stesso importo o in ribasso.</p> <p>L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà così come di seguito indicato:</p> <p>-il calcolo dell'offerta economica verrà determinato sommando al prezzo a base d'asta la percentuale al rialzo;</p> <p>-il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito al concorrente che avrà formulato la maggiore proposta economica complessiva;</p> <p>-l'attribuzione del punteggio ai restanti concorrenti avverrà in modo proporzionale secondo l'applicazione della presente formula:</p> $P = \frac{\text{Offerta in esame}}{\text{Offerta M}} \times 30$ <p>dove: <i>P</i> = punteggio da attribuire <i>Offerta in esame</i> = proposta economica offerta in esame <i>Offerta M</i> = maggiore proposta economica offerta <i>x</i> = moltiplicazione 30 = punteggio massimo attribuibile</p>	Max 0 - 30
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE	100

Il punteggio massimo riservato alla valutazione complessiva è costituito da **100 punti** suddivisi in base ai criteri riportati nel suddetto avviso pubblico in **punti max 70** per l'*offerta tecnica-gestionale* e in **punti max 30** per l'*offerta economica*.

PROCEDURA DI GARA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE TECNICA

Nella prima fase della gara, la Commissione di gara, dopo aver verificato l'ammissibilità dei concorrenti mediante l'esame della documentazione trasmessa con la Manifestazione di interesse, ha esaminato in seduta riservata i requisiti tecnico-qualitativi dei concorrenti ed ha assegnato ad ogni concorrente il punteggio ritenuto congruente con l'offerta tecnica - gestionale trasmessa.

Nella seconda fase della gara che interessa la presente lettera/invito, la Commissione tecnica, in seduta pubblica, dopo avere esaminato l'istanza e la documentazione trasmessa, procede alla lettura del punteggio raggiunto da ogni concorrente ammesso nella prima fase della gara; successivamente, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti e ne fa lettura; procede quindi all'attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto applicando la formula sopra riportata e ne fa lettura del risultato; redige infine la graduatoria dei punteggi totali ai fini dell'aggiudicazione ottenuti sommando i punteggi parziali.

Il Presidente di gara aggiudicherà la trattativa privata in oggetto al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio determinato dalla complessiva valutazione delle offerte tecnica-gestionale e di quella economica sulla base degli elementi di valutazione sopra indicati.

Si avverte e si specifica che a parità di punteggio la gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'apporto tecnico-gestionale, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio secondo le procedure stabilite dalla legge.

L'Amministrazione procederà alla valutazione di eventuali offerte che presentino una offerta eccessivamente alta, ritenuta anomala rispetto alla prestazione richiesta.

RISERVE DELL'ENTE E TRATTATIVE MIGLIORATIVE

La Provincia regionale si riserva la facoltà di:

- sospendere, ribandire o annullare, a suo insindacabile giudizio con provvedimento motivato, la procedura di affidamento avviata;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta valida;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se questa verrà ritenuta vantaggiosa per l'Ente.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipula del contratto di gestione dell'hotel-rifugio *Villa Miraglia* di Cesarò (oneri, bolli, tasse di registrazione, ecc..) nessuna esclusa, sono a carico del soggetto concessionario a cui compete altresì l'onere (*anche economico*) di acquisire tutti i preventivi pareri ed autorizzazioni necessari per l'esercizio delle attività possibili.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo Gitto, dirigente del 9° Ufficio dirigenziale dell'Ente, che può essere contattato direttamente al n. 090.7761267. Possono essere altresì utilizzati per i contatti i seguenti indirizzi e-mail: edilizia2@provincia.messina.it; v.gitto@provincia.messina.it; v.gitto@gmail.com.

TRATTAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso le strutture organizzative degli Uffici dirigenziali competenti per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti potranno essere fatti oggetto di comu-

nicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal superiore decreto legislativo e dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi delle vigenti leggi che regolano la materia, la Stazione Appaltante potrà accertare la sussistenza di quanto dichiarato dal concorrente. In caso di dichiarazione mendace, oltre che essere esclusa dalla gara con l'incameramento della cauzione provvisoria, la ditta sarà denunciata all'A.V.C.P. e all'A.G. per l'applicazione delle relative sanzioni.

All'apertura delle offerte saranno ammessi i legali rappresentanti delle ditte invitate o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Copia del verbale di gara sarà pubblicato secondo le forme previste dall'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti. L'aggiudicazione avverrà in linea provvisoria e con riserva di approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, motivatamente, non procedere all'approvazione definitiva.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e, come disposto dall'art.2, comma 2, della L.R. 15/2008, modificato dall'art. 28 L.R. 6/2009, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata sarà effettuata la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti, la stazione appaltante, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione di cui all'oggetto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il presente schema di lettera/invito sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Web della Provincia regionale di Messina.

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GIUTO



Allegato «A» (Offerta economica in aumento)

Alla Provincia Regionale di Messina
Dirigente 9° Ufficio dirigenziale
«Valorizzazione e gestione del
patrimonio immobiliare»
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA

OFFERTA ECONOMICA IN AUMENTO

Gara a trattativa privata del giorno _____ relativa all'affidamento in concessione della gestione dell'hotel-rifugio «Villa Miraglia» sito nel comune di Cesarò in provincia di Messina.

Importo del canone novennale posto a base d'asta: € 129.600,00 (euro centoventinovemilaseicento/00)

Codice CIG [43562234F0]

Con riferimento all'invito alla gara a trattativa privata prot. n° _____ del _____ inerente all'affidamento in concessione della gestione sopra indicata, il sottoscritto _____, nella qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta _____, con sede in _____

partita IVA _____, avendo partecipato alla relativa Manifestazione di interesse del _____ ed avendo effettuato il relativo sopralluogo per accertare le attuali condizioni dell'immobile denominato «Villa Miraglia», visto e condiviso preliminarmente in ogni sua parte il Capitolato d'oneri allegato e verificata la possibilità di realizzare la gestione secondo gli impegni assunti nella suddetta Manifestazione di interesse,

DICHIARA

di accettare tutte le condizioni previste nei succitati atti e di mantenere gli impegni ivi assunti, ed

OFFRE

il rialzo percentuale da applicare sul canone novennale posto a base d'asta di cui sopra, pari a:

in cifre: _____ % in lettere: _____

Si allega, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/68 n.15, una fotocopia del documento di identità.

LA DITTA

(timbro, data e firma)

Allegato «B» (Domanda di ammissione alla gara a trattativa privata)

Alla Provincia Regionale di Messina
Dirigente 9° Ufficio dirigenziale
«Valorizzazione e gestione del
patrimonio immobiliare»
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA

OGGETTO: GARA A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL D.LGS N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'HOTEL-RIFUGIO «VILLA MIRAGLIA» SITO NEL COMUNE DI CESARÒ IN PROVINCIA DI MESSINA. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 129.600,00 - C.I.G. [43562234F0]

Con riferimento all'invito alla gara a trattativa privata prot. n° _____ del _____, inerente all'affidamento in oggetto, il sottoscritto _____, nella qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta _____, con sede in _____ via _____ n. _____ con codice fiscale _____ e con partita IVA _____ avendo partecipato alla relativa Manifestazione di interesse del _____ e visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.,

FA ISTANZA

di ammissione alla suddetta gara, regolata dalle vigenti leggi, per l'affidamento in concessione della gestione dell'hotel-rifugio «Villa Miraglia» sito nel comune di Cesarò in provincia di Messina.

A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA,

in via definitiva, salvo le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.:

- che non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che pertanto nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari di interdizione ovvero di divieto temporaneo di stipulare relativi contratti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- che non ha pendenze con l'Amministrazione provinciale di Messina;
- che possiede i requisiti di ordine generale e pertanto dichiara di essere in situazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- che è nel pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti e che non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione di attività;
- che è regolarmente iscritto al registro C.C.I.A.A. di _____ con la posizione n. _____ per l'attività richiesta dall'oggetto della presente gara;
- che intende mantenere, in caso di aggiudicazione, tutte le iniziative e le previsioni temporali e operative di intervento per la messa in funzione della struttura (progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione) dichiarate nella Manifestazione di interesse a cui ha partecipato;
- che ha preso visione dell'allegato schema di capitolato d'onere e di accettarlo senza riserve in tutte le sue parti, nessuna esclusa, restando pertanto disponibile in caso di aggiudicazione, alla stipula del relativo contratto per l'intera durata della concessione (*nove anni*);
- che acconsentirà, in caso di intervenuto finanziamento, senza nulla a pretendere, all'esecuzione dei lavori di manutenzione di «Villa Miraglia» previsti nel progetto definitivo approvato e presentato nell'ambito del PIST «Nebrodi Città Aperta»;

-che è in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle attuali norme di legge per lo svolgimento delle attività che saranno esercitate nella struttura in oggetto ovvero che si impegna ad acquisire prima del loro inizio i suddetti documenti;

-che ha preso visione dei luoghi dove verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto e conosce a perfezione tutte le condizioni dell'immobile oggetto della concessione e le circostanze in cui il servizio di gestione dovrà svolgersi, avendo effettuato apposito sopralluogo;

-che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999;

-che ha il possesso dei requisiti morali e della capacità professionale ed economico-finanziaria per la gestione di tutte le attività che afferiscono alla struttura oggetto dell'appalto;

-che, in caso di aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto di gestione, stipulerà apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni agli immobili (fabbricato e terreni) e per sinistri alle persone e cose con i massimali previsti dalla legge nelle e per le fattispecie delle attività di cui al alla presente lettera/invito.

-che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;

-che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS : sede di _____, matricola n. _____

INAIL: sede di _____, matricola n. _____

-che i recapiti della ditta cui inviare ogni comunicazione in merito all'affidamento sono i seguenti:

- n° telefono: _____

- n° fax: _____

-e-mail: _____

Timbro e firma del dichiarante

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge n. 675/1996 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ (luogo)

_____ (data)

Timbro e firma del dichiarante

ATTENZIONE:

siglare il precedente foglio; firmare per esteso il presente foglio; allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità valido del firmatario (art. 38 comma 3, D.P.R. n. 445/2000).



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

9° Ufficio dirigenziale

«Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare»

Via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761298 - fax 090.7761821

.....0.....

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' HOTEL-RIFUGIO
'VILLA MIRAGLIA' SITO NEL COMUNE DI CESARÒ IN PROVINCIA DI MESSINA.**

Art. 1

(Oggetto)

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione della gestione dell'hotel-rifugio «Villa Miraglia», già destinato a ristorante ed albergo, sito nel comune di Cesarò (ME), in località Portella Miraglia, all'interno del Parco dei Nebrodi, individuabile alle coordinate geografiche 37° 54' 58,29''N - 14° 39' 18,85''E, con accesso dalla strada statale n. 289 al km. 34,00; il compendio immobiliare è costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra con copertura a tetto ed un'area esterna principalmente boschiva che si estende per circa 34.000 mq.

Il fabbricato sostanzialmente si compone di:

- un piano terra nel quale trovano posto il ristorante con una superficie di circa 30.00 mq, la hall con angolo bar, la cucina, i servizi igienici;
- un piano primo nel quale si trovano le camere per complessivi n. 10 posti letto con relativi servizi igienici;
- uno spazio esterno di pertinenza del fabbricato avente superficie di circa 487.00 mq che potrà essere utilizzato, nella stagione estiva, per area di ristorazione o attività di intrattenimento all'aperto.

L'edificio risulta allacciato alla rete elettrica ed idrica, mentre non è presente una rete di distribuzione di gas combustibile. Il riscaldamento invernale avviene attraverso l'uso di camini a legna.

Al fine di consentire il godimento e l'esercizio della concessione, il concedente dà in uso al concessionario gli immobili sopra descritti per l'uso ad hotel-rifugio, con bar e ristorante.

Il concessionario dà atto che prende in carico l'immobile con le sue pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con ogni suo diritto, accessione, dipendenza e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e dalla situazione dei luoghi.

Art. 2

(Canone)

Per l'esercizio della concessione è previsto un canone annuo di € 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00) IVA esclusa, soggetto a rialzo (secondo le risultanze della gara per l'affidamento) che deve essere corrisposto alla Provincia regionale di Messina in rate annuali pagate almeno tre mesi prima della scadenza. Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo.

Il corrispettivo per il canone di gestione dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario della Provincia regionale di Messina - codice IBAN: IT28Z0200816511000101317790 - intrattenuto presso l'istituto

cassiere dell'Ente UNICREDIT S.p.A. - Ag. Garibaldi B - 98122 Messina.

Il ritardo nel pagamento superiore a 30 (trenta) giorni determina il diritto della Provincia regionale alla corresponsione degli interessi moratori relativo al periodo di ritardato pagamento. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Le commissioni bancarie connesse all'esecuzione dei pagamenti sono a carico del concessionario.

Il canone indicato in offerta sarà adeguato, a partire dalla seconda annualità, in base a quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., secondo l'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del medesimo decreto legislativo sulla base degli indici del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT nell'anno precedente. Tale aggiornamento verrà praticato automaticamente, senza necessità di richiesta scritta, e calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari; avrà effetto dall'inizio del secondo anno di vigenza contrattuale.

Art. 3

(Durata)

La concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di consegna dei locali e attrezzature risultante dal relativo verbale, salve le eventuali proroghe.

La concessione, dietro richiesta del concessionario, potrà essere rinnovata, previo aggiornamento del canone, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione provinciale.

La concessione s'intende estinta nei seguenti casi:

- a) per morte del concessionario, ove persona fisica, salvo il subentro degli eredi, ove ne facciano richiesta, se in possesso dei requisiti e capacità economica, accertati dall'Amministrazione provinciale;
- b) per la perdita della capacità di agire del concessionario o della personalità giuridica, se trattasi di società;
- c) per sopravvenuta incapacità del concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi d'esercizio siano diventati inadatti per causa del concedente o per cause naturali.

Art. 4

(Obblighi del concessionario)

Il concessionario è obbligato a mantenere aperto l'esercizio continuativamente secondo gli orari consentiti dalle norme, con l'eccezione del tempo strettamente necessario per l'effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dai successivi articoli ed eventuale periodo annuo di ferie della durata massima di giorni trenta.

Il concessionario dovrà:

- impostare l'attività di pubblico esercizio curandone tutti gli aspetti, dall'accoglienza dei clienti, al servizio di ristorazione e soggiorno, con finalità anche promozionali di valorizzazione dei prodotti locali e delle attività e naturalità del Parco dei Nebrodi;
- favorire il «Turismo Verde»;
- praticare una trasparente attività di gestione, con un equo rapporto qualità/prezzo; dovrà proporre, altresì, piatti tipici della cucina tradizionale locale;
- proporre una serie di iniziative di intrattenimento a basso impatto tenendo in considerazione il contesto dell'attività ed il decoro dell'ambiente stesso;
- in riferimento all'attenzione ai temi ambientali, dovrà utilizzare materiali di pulizia ecologici nonché attivare la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro, lattine e umido pubblicizzandola ampiamente sul luogo;
- garantire, su richiesta, il servizio in occasione di convegni, riunioni, corsi o altri eventi organizzati dalla Provincia regionale di Messina o del Parco dei Nebrodi ovvero dei Comuni che ne fanno parte;

- per le somministrazioni collegate ad iniziative ed eventi promossi dalla Provincia regionale o del Parco ovvero da uno dei Comuni che ne fanno parte, il gestore dovrà praticare prezzi scontati almeno del 20% (venti per cento) per la ristorazione, il pernottamento e le escursioni e di almeno il 10% (dieci per cento) sui prodotti venduti (insaccati, formaggi, olio, vino, conserve in genere, articoli artigianali, ecc.) rispetto ai prezzi di listino; a questo scopo, i servizi responsabili della Provincia, del Parco e dei Comuni saranno tenuti ad informare e prendere accordi con il gestore con congruo anticipo;
- collaborare fattivamente in occasione delle manifestazioni organizzate con la Provincia regionale, del Parco ovvero da uno dei Comuni che ne fanno parte;
- assumere a proprio carico tutta l'organizzazione gestionale, comprese tutte le spese relative al personale, alla fornitura delle derrate e dei materiali, ai consumi di energia elettrica, ai consumi di acqua, alla pulizia degli spazi dati in concessione, comprese le aree esterne di pertinenza, alle imposte, ai tributi e alle tasse, niente escluso;
- utilizzare gli spazi dati in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia e risarcire alla Provincia regionale di Messina qualsiasi danno causato all'immobile volontariamente o anche involontariamente per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi familiari, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- garantire nelle diverse forme di lavoro consentite dalla legge, l'applicazione dei contratti vigenti al personale di servizio, assumendo preferenzialmente personale appartenente a categorie svantaggiate e a giovani disoccupati residenti nel territorio del Parco dei Nebrodi;
- provvedere ad un servizio di vigilanza per il compendio immobiliare concesso;
- segnalare tempestivamente all'ufficio competente della Provincia regionale di Messina tutti gli avvenimenti e situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio provinciale o per le persone che frequentano la struttura.

Art. 5

(Tariffa per l'utenza)

Il concessionario è obbligato ad adottare prezzi congrui rispetto alla categoria della struttura. Le tariffe dovranno essere trasmesse annualmente agli uffici pubblici competenti per la vidimazione qualora la legge lo preveda, ed esposte comunque nella struttura, in modo ben visibile agli utenti.

Art. 6

(Personale per l'esercizio della struttura ricettiva)

Il concessionario è obbligato a garantire nel servizio la presenza di personale con autorizzazione sanitaria, in regola con i contratti di lavoro dei settori alberghiero e ristorativo e in numero e qualifica tale da garantire il servizio stesso.

Art. 7

(Attrezzature di esercizio)

Il concessionario è obbligato a provvedere autonomamente e a proprie spese a fornire l'albergo, il bar ed il ristorante, dei necessari arredi e attrezzature relativi a:

- a. arredi fissi e mobili da posizionare all'interno dei locali ristorante e caffetteria. L'arredo dovrà essere consono alla tipologia dell'immobile ed al contesto in cui si trova e, dal punto di vista planimetrico, rispettare il contesto distributivo degli spazi; sarà cura del concessionario adeguare gli impianti per il collegamento e il regolare funzionamento delle attrezzature nonché acquisire i pareri ed eseguire le eventuali modifiche necessarie richieste dagli Enti competenti; relativamente agli arredi e agli impianti, il concessionario è tenuto al rispetto delle normative antincendio vigenti;
- b. allestimento completo della cucina e della zona lavaggio stoviglie (elettrodomestici, scaffalature, ecc.) effettuando altresì i relativi adeguamenti impiantistici con utilizzo di elettrodomestici a

- risparmio energetico di classe A o superiore;
- c. attrezzature per la cucina (pentole, utensili, ecc.), per la zona lavaggio stoviglie, per la sala ristorante e la caffetteria (piatti, bicchieri, stoviglie ecc.), per i locali deposito - magazzino (scaffalature, ecc.) - spogliatoio (armadietti, cassetta pronto soccorso, ecc.) e di quant'altro si renda necessario per il buon funzionamento del ristorante o sia imposto dalla normativa vigente;
 - d. realizzazione degli arredi fissi e mobili da posizionare all'interno delle camere e relativi servizi igienici (letti, armadi, comodini, televisori, mobili w.c., armadietti bagno ecc.); l'arredo dovrà essere consono alla tipologia dell'immobile ed al contesto in cui si trova e, dal punto di vista planimetrico, rispettare il contesto distributivo degli spazi; sarà cura del concessionario adeguare gli impianti per il collegamento e il regolare funzionamento delle attrezzature nonché acquisire i pareri ed eseguire le eventuali modifiche necessarie, richieste dagli Enti competenti; relativamente agli arredi, il concessionario è tenuto al rispetto delle normative antincendio vigenti;
 - e. provvedere a proprie spese all'allestimento completo delle camere e dei servizi igienici annessi (materassi, guanciali, lenzuoli, coperte, ecc.) e di quant'altro si renda necessario per il buon funzionamento dell'hotel-rifugio o sia imposto dalla normativa vigente;
 - f. garantirne la pulizia e integrità di tutto quanto sia presente nell'immobile al momento della consegna dei locali.

Alla scadenza della concessione tali attrezzature e materiali rimarranno in proprietà del concessionario, salvo che il concedente intenda ritenerli, dietro corresponsione di equo indennizzo il quale, detratti gli effettuati ammortamenti, non potrà in ogni caso superare il valore delle attrezzature e degli impianti stimato al termine del servizio.

Art. 8

(Qualità dei generi di consumo)

I generi di consumo devono essere di qualità, quantità e varietà sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti; la somministrazione di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica darà motivo all'applicazione di una penale pari al 20% (venti per cento) del canone annuale, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni, ferma restando la responsabilità del concessionario, come meglio precisato all'art. 16 del presente capitolato.

Art. 9

(Consegna della struttura ricettiva - Obblighi - Conservazione e verifica)

Al fine di consentire il godimento e l'esercizio della concessione, il concedente dà in uso al concessionario l'immobile nello stato di fatto esistente al momento della presa visione propedeutica alla gara. La consegna avverrà mediante stesura di apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, alla presenza di un tecnico provinciale designato dal dirigente del competente Ufficio dirigenziale e di un tecnico designato dal concessionario, e dalle stesse parti controfirmato. Il concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del concessionario. Risulteranno altresì a carico del concessionario:

-la messa a norma degli impianti elettrici e idraulici, qualora questo fosse necessario, e la presentazione del relativo certificato di conformità;

-il collaudo degli impianti elettrici a seguito dell'installazione di nuove attrezzature, facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all'albo;

-l'esecuzione a proprie spese di ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni che fosse richiesto dal Parco, dal Comune, dai Vigili del fuoco, dalle Autorità Sanitarie.

In caso di inadempienza, la Provincia regionale diffiderà il concessionario ad eseguire i lavori necessari entro un termine fissato, trascorso il quale l'Ente medesimo potrà provvedere direttamente

con relativo addebito dei costi, maggiorati del 10% (dieci per cento), ovvero potrà procedere alla rescissione del contratto con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate.

Rimane pertanto a carico del concessionario l'acquisizione di tutte le autorizzazioni provinciali, comunali e sanitarie, per l'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione, nonché le richieste di allaccio o volturazione alle pubbliche forniture (acqua, energia elettrica, telefono, gas, ecc.).

In qualunque momento la Provincia regionale potrà effettuare verifiche sullo stato di conservazione dei locali e allestimenti affidati in concessione. Nel caso di danni imputabili direttamente od indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o, comunque, a scorretto o negligente comportamento del concessionario, fatta salva la normale usura, quest'ultimo dovrà provvedere al ripristino entro i successivi 30 (trenta) giorni dal riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di manifesta o non giustificata inadempienza da parte del concessionario, la Provincia regionale provvederà agli interventi necessari, previa comunicazione scritta al concessionario medesimo, ed addebiterà allo stesso un importo pari alla spesa, maggiorata del 20% (venti per cento) a titolo di penale.

Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del concessionario e saranno oggetto di specifica verbalizzazione.

Art. 10

(Pubblicità nei locali)

La pubblicità nei locali dell'albergo sarà limitata il più possibile, in modo da non deturparne le pareti, e gli eventuali oneri accessori saranno a carico del concessionario.

Art. 11

(Interventi di manutenzione ordinaria)

Il concessionario dovrà compiere a sua cura e spese, nel tempo, tutte le seguenti operazioni di manutenzione ordinaria dell'immobile, previa presentazione di computo metrico estimativo con descrizione analitica delle voci d'intervento e assenso del concedente, secondo lo scadenziario appresso specificato:

- tinteggiatura di tutti i locali ogni due anni;
- lucidatura dei pavimenti ogni cinque anni;
- trattamento degli infissi in legno, secondo la finitura al momento della consegna dell'immobile ogni due anni;
- verniciatura degli infissi in ferro e ringhiere metalliche ogni quattro anni;
- revisione - manutenzione annuale, a norma delle leggi 46/90 e 10/91 e ss.mm.ii., dell'impianto di riscaldamento da parte di ditta specializzata;
- manutenzione della viabilità, dei parcheggi e del verde, revisione e sostituzione di elementi ammalorati per usura (grondaie, discendenti, rubinetteria, interruttori, etc.), nonché spurghi vari, al momento del manifestarsi della necessità.

Art. 12

(Altri interventi di manutenzione)

Il concessionario dovrà eseguire, preventivamente all'avvio operativo della gestione, alcuni lavori di manutenzione che si rendono indispensabili per l'esercizio dell'attività. Tali lavori, che sono indicati nel progetto di manutenzione redatto dai tecnici provinciali, consistono essenzialmente in:

1. revisione della copertura con sostituzione parziale delle tegole;
2. tinteggiatura di tutti i locali e verniciatura degli infissi;
3. adeguamento alla normativa vigente degli esistenti impianti elettrico ed idraulico;
4. adattamento cucina con realizzazione di spogliatoio e w.c. per il personale.

Il concessionario, qualora non volesse utilizzare il suddetto progetto provinciale, potrà presentare, per la necessaria approvazione, un proprio progetto degli interventi ritenuti necessari che, ottenute le previste

autorizzazioni, dovrà essere attuato in tempi non superiori a giorni 120 (centoventi) dal loro inizio. La regolarità e congruità dei lavori eseguiti dal concessionario verrà attestata dai tecnici provinciali dell'Ufficio dirigenziale competente. Le spese certificate, sostenute dal concessionario per eseguire gli interventi, saranno portate in detrazione a compensazione dei canoni di concessione nella misura non superiore a € 10.000,00 annui per i nove anni di concessione. La Provincia regionale riconoscerà pertanto al concessionario un contributo massimo sulle somme spese, al netto di IVA, di € 90.000,00 (euro novantamila/00), allorché le spese riguarderanno esclusivamente lavori edili manutentivi con relative forniture ed impianti, con esclusione quindi di arredi e di attrezzature relative alla ristorazione e al bar che saranno a totale carico del concessionario.

Qualora la Provincia regionale risultasse beneficiaria di finanziamenti per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento dell'immobile in oggetto, il concessionario dovrà consentirne la realizzazione, anche se ciò può determinare la chiusura temporanea, totale o parziale, della struttura. Il concessionario non potrà pretendere per tale interruzione alcun indennizzo o altro beneficio, ad esclusione dell'ottenimento di una proroga della durata della concessione per un periodo corrispondente a quello della sospensione dell'attività e di una riduzione percentuale del canone annuo rapportato agli effettivi giorni di esercizio dell'attività.

Art. 13

(Sicurezza dei locali)

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla redazione del documento della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a istituire e addestrare le figure e squadre ivi previste, garantendone la continuità di attività. Dovrà quindi redigere e presentare ai competenti Uffici, a propria cura e spese, la domanda, completa di tutti gli allegati tecnici necessari e del predetto documento della sicurezza, per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi.

Dovrà inoltre provvedere, anche a mezzo delle suddette figure e squadre, a mantenere in efficienza i dispositivi di prevenzione, segnalazione, spegnimento incendi secondo le norme di legge, nonché a tenere sgombrare le vie d'esodo.

Art. 14

(Innovazioni, addizioni, migliorie)

La possibilità per il concessionario di chiedere di apportare migliorie è subordinata al preventivo effettivo avvio della gestione.

Il concessionario non potrà apportare innovazioni, addizioni e migliorie, senza il preventivo permesso scritto del concedente e previa tutte le autorizzazioni di legge degli enti preposti.

Il concessionario potrà chiedere al concedente o proroghe del contratto di gestione e/o lo scomputo dal canone delle spese sostenute per tali modifiche, secondo il disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice civile, nel caso che il concedente intenda mantenere dette opere alla scadenza del servizio. Le spese di miglioria andranno debitamente quantificate in contraddittorio tra le parti prima che la Provincia regionale concedente le autorizzi.

È facoltà del concedente, pertanto, valutare ed eventualmente accettare, comunque solo dopo l'effettivo e concreto avvio della gestione, proposte migliorative del fabbricato e dell'area di pertinenza, richiedendo al concessionario la prestazione di idonee garanzie e la eventuale stipula di atto aggiuntivo al contratto.

Qualora, invece, il concedente, nell'approvare le migliorie, richiedesse la riduzione in pristino dell'immobile al termine della concessione, il concessionario s'impegna a provvedervi, secondo quanto disposto dal Codice civile.

Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso, esse s'intendono acquisite senza compenso alcuno da parte del concedente; il concessionario è tenuto, invece, a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora il concedente dichiarerà di non volerle ritenere, prevedendosi altrimenti la sanzione di dichiarazione di decadenza.

Per l'esecuzione dei lavori di miglioria, dovranno essere rispettate le norme concernenti la qualificazione dell'esecutore e quant'altro applicabile in materia di interventi su immobili di proprietà pubblica.

Art. 15

(Adempimenti in materia di gestione di strutture ricettive)

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa vigente relativi all'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Art. 16

(Responsabilità)

Sono a carico del concessionario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori sia a terzi, sia per fatto proprio o dei propri dipendenti che possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il concedente escludere ogni propria responsabilità in merito, in considerazione della completa autonomia di gestione con cui si concede il servizio di cui trattasi.

Il concessionario, pertanto, deve:

- attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione collettiva e ricettività alberghiera;
- essere in possesso, alla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato;
- applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP previsto dalla normativa vigente e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nei locali della struttura;
- essere responsabile dell'eventuale inosservanza a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato ed in materia igienico-sanitaria, nonché dell'ordine e della disciplina della stessa.

Il concessionario deve essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni che consentano l'esercizio dell'attività di somministrazione di prodotti alimentari al pubblico. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. Il concessionario s'impegna a fornirne, dietro richiesta, copia alla Provincia regionale.

È fatto assoluto divieto al concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio salvo i casi specifici.

Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti alla Provincia regionale.

Il concessionario è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere nella materia di cui al presente affidamento (tale responsabilità comprende anche le inosservanze della normativa fiscale relativa all'attività oggetto del presente capitolato).

Il concessionario deve farsi carico di tutto il materiale di consumo, delle manutenzioni e di ogni ulteriore costo di gestione del servizio, comprese le spese per le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali; i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata; è tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, eccetera) ovvero depositarli al di fuori dei contenitori predisposti dai gestori del servizio N.U.; la gestione dei rifiuti dovrà tassativamente avvenire ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» (Testo Unico) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17

(Spese di gestione)

Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso. Sono, in particolare, a carico del concessionario tutte le spese per i contratti e l'erogazione dei servizi di: acqua, energia elettrica, G.P.L., telefono.

Art. 18

(Personale)

Il concessionario si avvale di personale a lui dipendente nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia. Il concedente è sollevato pertanto da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario e i suoi dipendenti.

Art. 19

(Divisa del personale)

Il personale addetto al servizio dovrà vestire con decoro ed essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla direzione della struttura.

Art. 20

(Malattia ed infortunio)

Nel caso di comprovato impedimento per malattia ed infortunio, è consentito al concessionario affidare a terzi la gestione del servizio per il periodo per cui non gli sia consentito di essere regolarmente presente nei locali sede dell'attività così come prescritto.

In tale evenienza il concessionario deve presentare apposita dichiarazione alla Provincia regionale, nella quale precisa i motivi che gli impediscono di ottemperare al proprio obbligo ed il nominativo del rappresentante, il quale, in calce, dovrà dichiarare di accettare l'incarico.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata:

- a) certificato comprovante l'impedimento di cui sopra;
- b) certificato di iscrizione del rappresentante al registro degli esercenti il commercio.

Art. 21

(Sub - concessione)

Non è consentita alcuna forma di sub-concessione del contratto. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti la decadenza per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento.

Art. 22

(Sub - ingresso)

E' fatto assoluto divieto al concessionario di concedere negoziabilmente ad altri la gestione del servizio in parola, salvo quanto previsto al precedente art. 20, e salvo quanto diversamente disposto da eventuali leggi sopravvenienti.

Art. 23

(Decadenza)

Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini fissati nel contratto d'appalto della concessione;
- b) rifiuto o revoca della licenza del concessionario all'esercizio dell'attività specifica;
- c) per mutamento sostanziale dello scopo per il quale è stato assentito in concessione il servizio;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate di una annualità;

- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, come previsto agli art. 20) e 21);
- f) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamentari;
- g) per utilizzazione dei beni mobili ed immobili concessi in uso differente da quanto qui stabilito;
- h) per violazione di norme fiscali riguardanti la gestione del ristorante, del bar e dell'albergo;
- i) per violazione di norme igienico sanitarie ai sensi delle leggi vigenti.

Nei casi sopra descritti di decadenza, il concedente è tenuto a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

Art. 24

(Rinuncia)

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine di cui all'articolo 3). Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto così in grado di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.

Art. 25

(Risoluzione concordata e recesso)

Il presente contratto potrà essere risolto per concorde volontà delle parti, con restituzione della cauzione.

La Stazione appaltante potrà inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili al concessionario:

-per motivi di pubblico interesse;

-in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice civile ed in particolare dall'art. 1671.

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora la Provincia regionale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

La Provincia regionale è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. Invero, in caso di recesso il concessionario ha il dovere di pagare all'Ente solo una quota del canone di concessione, corrispondente al periodo di effettiva durata della concessione.

Art. 26

(Penali)

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente appaltante a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in un non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Provincia regionale, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

-in caso di ritardo nell'avvio del servizio, la Provincia regionale si riserva di applicare una penale giornaliera di € 150,00 (euro centocinquanta/00). Il ritardo ammesso è di giorni 30 (trenta) ed è computato dal mese successivo alla ultimazione dei previsti lavori manutentivi.

Ove il predetto ritardo superi i 30 (trenta) giorni, è facoltà della Provincia regionale procedere alla revoca della concessione e/o alla risoluzione del contratto.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Ente appaltante si riserva di applicare le seguenti penali:

-danni arrecati dal personale impiegato dal concessionario: una penale pari al 10% (dieci per cento)

dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
-mancata produzione alla Provincia regionale delle comunicazioni e della documentazione previste: per una prima infrazione, una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00). Una seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 del Codice civile;

-mancato rispetto degli altri adempimenti e prescrizioni previsti dal presente capitolato: una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio della Provincia regionale appaltante, da un minimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento riscontrato.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Tali importi non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DPR n. 633/1972.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, indipendentemente da qualsiasi contestazione, la Provincia regionale di Messina si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, in via stragiudiziale, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 27

(Disciplina)

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio e dell'uso dell'albergo, si richiama la normativa vigente in materia di appalto di servizio e di locazione di immobili urbani, applicabile per analogia. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al concessionario dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax in cui farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della Provincia regionale appaltante, inoltrata al domicilio eletto dal concessionario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Ente, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente Art. 26 (*Penali*), o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell' art. 1456 del Codice civile, oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, nei seguenti ulteriori casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimenti alle prescrizioni richieste dal responsabile del procedimento di esecuzione del contratto entro il termine di 8 (otto) giorni;
- stato di inosservanza del concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge per l'esecuzione dell'attività di cui al presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio comunicata alla Provincia regionale appaltante;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi

di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;

- subappalto e cessione anche parziale del contratto;
- ritardo nel pagamento del corrispettivo di gestione superiore a 30 (trenta) giorni;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- applicazione di n. 2 (due) penali relative all'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto;
- applicazione di n. 2 (due) penali relative alla mancata esibizione alla Provincia regionale appaltante dei documenti di cui ai precedenti articoli;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- qualora il concessionario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero nel caso in cui si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio;
- qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui ai successivi articoli;
- violazione o inosservanza delle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle minori entrate che la Provincia regionale di Messina avrà per il rimanente periodo contrattuale.

Il concessionario potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni di cui all'art. 1463 del Codice civile.

Art. 28

(Garanzia definitiva)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva, conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004, prevista e disciplinata dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva deve essere costituita preliminarmente alla stipula del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione inviata dai competenti Uffici della Provincia regionale di aggiudicazione definitiva efficace. Essa è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) del canone novennale netto di concessione. L'importo della garanzia è ridotto del 50 (cinquanta) % qualora al concessionario sia rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle normative europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concessionario segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla vigente normativa.

La cauzione definitiva dovrà:

- essere costituita tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, e dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti di cui all'art. 75, comma 3 del D. Lgs. n. 163-2006 e ss.mm.ii.;
- essere completa di firma del fideiussore;
- essere intestata, quale Ente garantito, a Provincia regionale di Messina, Corso cavour, 87 - 98122 Messina;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- avere scadenza coincidente con il termine della concessione;

-prevedere che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti della Provincia regionale, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede istituzionale l'Ente stesso, ovvero il Foro di Messina;

-essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Provincia regionale di Messina.

Lo svincolo della cauzione sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare chiusura della gestione rilasciata dal responsabile del procedimento. Entro detto termine la Provincia regionale procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del concessionario, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

Art. 29

(Responsabilità del concessionario)

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto fa interamente carico al concessionario.

In questa responsabilità sono altresì compresi:

-la responsabilità per danni cagionati ai beni della Provincia regionale;

-la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato e istruito.

Il concessionario è responsabile per danni cagionati a terzi, ai clienti e avventori in genere, dal concessionario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento delle attività svolte nella struttura in oggetto.

Egli pertanto assumerà a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio oggetto della presente concessione.

Il concessionario sarà obbligato ad adottare, nell'esecuzione del servizio, ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno ad immobili e cose.

I danni arrecati colposamente dal concessionario e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà della Provincia regionale saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e il concessionario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, la Stazione appaltante si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al concessionario ed irrogando altresì una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal direttore dell'esecuzione alla presenza di un delegato del concessionario; qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare, il direttore dell'esecuzione provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente per il risarcimento dei danni.

Art. 30

(Polizze assicurative di responsabilità civile)

La responsabilità indicata precedentemente ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, dei clienti e degli avventori in genere e del personale tutto della Provincia regionale derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa che il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

Il concessionario si obbliga, pertanto, a fornire alla Provincia regionale, Polizza RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) comprensiva di Polizza RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro, stipulata con una primaria compagnia di assicurazione.

Tale polizza deve:

-prevedere un massimale unico minimo di almeno € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO);

- essere stipulata ed esibita alla Provincia regionale entro la data di avvio del servizio;
- avere durata non inferiore a quella del contratto.

Resta tuttavia inteso che:

- tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il concessionario stesso;
- la Provincia regionale, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Ente stesso, restando fermo l'obbligo del concessionario stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Provincia regionale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incumbenti.

È fatta salva comunque la responsabilità del concessionario per i danni non coperti dalla predetta polizza, per tutto il periodo della sua attività presso la struttura ricettiva in oggetto. Il concessionario terrà comunque indenne la Provincia regionale e si assumerà ogni responsabilità per danni a terzi, a cose e a persone derivanti dallo svolgimento della attività dedotta in contratto, escludendo sin da ora ogni diritto di rivalsa e/o franchigia nei confronti della Provincia regionale stessa.

Art. 31

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il concessionario assume, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. In tal senso il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 del Codice civile in tutti i casi in cui le transazioni relative alla presente concessione siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei previsti dalla legge atti a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione. In particolare le parti convengono che le transazioni relative al presente appalto avverranno sul conto corrente ad essa dedicato, che il concessionario si impegna a comunicare alla Provincia regionale di Messina entro l'avvio del servizio.

Parimenti il concessionario si impegna a comunicare il/i nominativo/i ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto.

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o della persona sopra designata, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate con raccomandata A/R alla Provincia regionale di Messina.

Art. 32

(Spese contrattuali)

Le spese del contratto e la sua registrazione sono a totale carico del concessionario.

Art. 33

(Efficacia)

Il presente atto obbliga sin d'ora il concessionario con patto espresso che, nel caso di rifiuto o revoca dell'autorizzazione amministrativa, lo stesso perde ogni efficacia tra le parti.

LA PROVINCIA REGIONALE

IL CONCESSIONARIO